

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5636

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OLIVO

Norme in materia di patenti di guida per trasporto
specifico di persone handicappate

Presentata il 2 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1988, n. 111, nell'introdurre, con l'articolo 2, le patenti di guida conformi al modello europeo, aveva di fatto operato una notevole limitazione nella guida di autoveicoli per il trasporto specifico di persone che siano in determinate condizioni (portatori di *handicap* motori deambulanti e non).

La normativa precedentemente vigente, stabilita dall'articolo 80 del vecchio codice della strada, autorizzava i possessori di patente di categoria B alla guida anche di autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni, senza limitazioni nel numero dei posti, ma solo nel caso che il peso complessivo a pieno carico dell'autoveicolo non eccedesse i 35 quintali.

Con l'entrata in vigore della legge n. 111 del 1988, veniva omissivo ogni riferimento agli autoveicoli per trasporto spe-

cifico e al peso totale (massa complessiva) non superiore a 3,5 tonnellate, e veniva fissata la limitazione del numero dei posti a sedere, escluso il conducente, nella misura massima di 8, prima considerata per le sole autovetture.

Il provvedimento, la cui impostazione è stata poi confermata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada (articolo 116, comma 3), ha avuto come effetto quello di colpire direttamente gli enti e le associazioni che si occupano delle persone handicappate e della loro mobilità, le quali si sono trovate, senza alcun preavviso, ad avere veicoli conducibili solo da persone in possesso di patente di categoria D, che è comunque una patente normalmente in possesso di persone che per professione guidano autobus.

Come si può evincere, si tratta di una normativa restrittiva, che colpisce forte-

mente enti ed associazioni che spesso per la loro attività utilizzano o personale volontario o personale che nell'ente svolge anche altre attività di carattere primario.

Non può non essere rilevato come la dotazione di questi autoveicoli, opportunamente attrezzati, consenta l'assolvimento di una elevata funzione di integrazione sociale, civile ed anche economica, per le persone portatrici di *handicap* siano essi anche di natura temporanea; funzioni, queste, che la norma introdotta ostacola fortemente se non anche preclude.

Di qui l'esigenza di un provvedimento legislativo di sanatoria di questa situazione, che ridia pieno diritto alla guida, per i possessori di patente di categoria B, di questi veicoli di piccole dimensioni, rientranti fra quelli previsti dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legi-

slativo n. 285 del 1992, anche considerando che il totale dei posti si aggira di norma su 10-12, ivi compresi quelli riservati alle persone in carrozzella.

La proposta di legge è pertanto destinata a sanare questa anomalia, disponendo che ai possessori di patenti di categoria B o superiori, conseguite antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 111 del 1988, sia confermata la capacità di guida degli autoveicoli per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, indipendentemente dal numero dei posti. Questa la previsione essenziale contenuta all'articolo 1. All'articolo 2 si prevede invece che le scuole guida siano tenute all'acquisto di veicoli multiadattati per le prove di guida dei cittadini handicappati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le patenti valide per la categoria B, conseguite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1988, n. 111, restano valide per la guida di autoveicoli per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, anche in deroga al numero massimo dei posti a sedere previsto dall'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 2.

1. Le scuole guida, anche in forma consorziata, devono munirsi di almeno 10 autoveicoli multiadattati per ogni provincia, che consentano l'esercizio e la prova di esame ai cittadini handicappati.

